

524 4 CA 8/1981/25

23 MAR 1983

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale C.P. di Bassano del Grappa, riunito in Camera di Consiglio è così composto:

N. 172/83 SENT  
N. 544/81 R.C.  
N. 2043 Cron  
N. 524 Rep.

- Dr. ANTONIO MATURO Presidente
- Dr. GHERARDO DEHO Giudice
- Dr. ORESTE CARBONE Giudice REL.



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado appello, iniziata con atto di citazione 28/4/1981 nr. 30/3 cron. per ministero uff. giud. Martello da

DITTA R.I.L. s;n.c. di Lazzarotto Gilberto & C. con proc. dom. in Bassano l'Avv. Eccessi e difesa dall'Avv. Marco Cartella di Milano per mandato a margine dell'atto di citazione, attrice


CONTRO

DITTA METALEXPORT in persona del legale rappresentante, convenuta contumace.

In punto: pagamento somma.

Causa iscritta a ruolo l'8/5/1981 al N. 544/81 Cont. e discussa all'udienza collegiale del giorno 6/5/83 sulle seguenti conclusioni del solo procuratore di parte attrice: Paccia all'Ill.mo Tribunale, reietta

29 LUG. 1983  
Registrato a BASSANO del Grappa il  
al N. 1962 Mod. V Fogli. a richiesta ed  
Interesse di Lire 6600  
Rante per tassa propri



ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, dato atto che la concludente conferma la propria disponibilità a provvedere la taratura ed il collaudo finale dell'impianto de quo in Italia, a) condannare Metalexport di Varsavia (Polonia), in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla concludente s.n.c. R.I.L. di Lazzarotto Gilberto e C. di Bassano del Grappa per spese e forniture aggiunte alle specifiche di contratto la somma di Lire italiane (1.890.021 + 3.848.000) 5.738.021 e la somma di dollari U.S.A. 17.442 (quest'ultima, se meglio ritenuto, tradotta in lire italiane al cambio del dì di pagamento); b) interessi dal dì delle prestazioni; c) rivalutazione ex lege secondo indici ISTAT; d) spese, competenze ed onorari protestati; e) clausola di provvisoria eseguibilità.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 28/4/1981, la s.n.c. R.I.L. corrente in Bassano del Grappa, esponeva d'aver stipulato, l'antecedente 24/4/1979, contratto per la fornitura di un forno continuo per la tempra di tubi in alluminio con la ditta Metalexport di Varsavia, predisponendo detto impianto che veniva sottoposto a collaudo in Italia ed accettato dalla committente, previa esecuzione di alcuni interventi e, successiva

mente, spedito in Polonia; a fronte del lungo silenzio serbato dall'acquirente, la venditrice, nel giugno dell'anno successivo, inviava presso la sede della compratrice personale specializzato per la taratura finale dell'impianto, peraltro non eseguita per i danni patiti dal forno durante il trasporto, l'erronea sistemazione del medesimo e la mancanza, in loco, di attrezzature e personale idonea. Per tale motivo l'esponente sopportava un complessivo esborso di L. 5.738.021 e di 17.442 dollari per spese di viaggio e soggiorno e per materiale, vedendo inopinatamente denunciare, a distanza di qualche mese, il contratto de quo, con l'offerta di <sup>ripulizione</sup> restituzione dell'impianto e la richiesta di restituzione del corrispettivo versato; pur contestando la formulata denuncia, la R.I.L. richiedeva il temporaneo invio in Italia, per le operazioni di taratura finale, dell'impianto fornito, non ricevendo cenno alcuno di riscontro da parte della compratrice, che, per le ragioni sopra esposte, conveniva innanzi all'istesso Tribunale, onde ottenerne la condanna al pagamento delle somme su specificate, maggiorate degli interessi e rivalutate. Il tutto al favore delle spese e sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione. Restata contumace la ditta straniera intimata, nel

proseguo della trattazione venivano ammesse ed espletate le prove orali dall'attrice indotta e dalla medesima dimessa documentazione.

All'esito, precisate come in atti le conclusioni, la causa veniva rimessa all'udienza collegiale del 6/5/83 per la sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudiziale rispetto al vaglio del merito delle doglianze attoree, si palesa, come già evidenziato dal G.I. nella ordinanza dell'11/1/1982, la risoluzione della questione concernente la giurisdizione del Tribunale adito, in dipendenza della clausola n. 17 del contratto concluso tra le parti che contempla la devoluzione ad arbitrato, da svolgersi presso la capitale dello stato in cui ha sede la parte convenuta, tutte le contestazioni e questioni derivanti dalla convenzione contrattuale conclusa.

Tale preliminare problema involge, invero, questione di giurisdizione, come tale rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 37 del codice di rito e sottratta al regime preclusivo che pure l'attrice invoca, richiamando in proposito il disposto della Convenzione di Ginevra del 21/4/1961, ratificata dalla legge n. 418 del 1970.

Nè pare, d'altronde, contestabile che l'arbitrato de

quo, in quanto estero, si traduca, come evidenziato dalla dottrina ed alla giurisprudenza unanimità, in una vera e propria deroga alla giurisdizione italiana, a differenza della clausola compromissoria per arbitrato (rituale) italiano che sostanzialmente, per contro, deroga alla competenza del giudice ordinario (sul punto cfr. Cass. Sez. Un. 15/9/1977 n. 3989).

In tale ottica ad al fine di contrastare la tesi della compromettibilità per arbitri stranieri della condotta contro-versa, non si palesa pertinente neppure il richiamo alla previsione dell'art. 2 del codice di rito, che sancisce l'inderogabilità della giurisdizione italiana allorchè anche una soltanto delle parti in lite, cittadina italiana, abbia nello stato la residenza o il domicilio: a tale principio hanno infatti derogato numerose convenzioni ratificate anche dall'Italia e segnatamente quella del 10/6/1958 siglata in New York, recepita nel vigente ordinamento con legge 19/1/1968 N. 62 (sul punto cfr. ancora la citata sentenza del S.C. n. 3989 del 1977).

Deve pertanto il Tribunale farsi carico di un'ulteriore obiezione all'operatività della clausola sopra detta, formulata dal patrocinio atoreo in riferimento al disposto dell'art. 1341 del codice sostanziale, lamentando la R.I.L. mancata, specifica approvazione

per iscritto della clausola compromissoria, approvazione che si assume indefettibile per la validità ed efficacia dell'accordo derogativo, anche in ipotesi di arbitrato estero, sul punto richiamandosi non recentipronunzie di legittimità.

Anche tale affermazione, peraltro, appare non condivisibile, sol che si faccia riferimento al più recente orientamento, in subiecta materia, della S.C. (cfr. sentenze Sez. Un. 18/5/1978 N. 2392 e 11/9/1979 N. 4746 e, più recentemente, ancora Sez. Un. 11/2/1982 n. 836, nonché 1° sez., 17/3/1982 n. 1727), costantemente affermativo della non necessarietà della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria contenuta in contratto stipulato da un cittadino italiano con società avente sede all'estero, sul presupposto che l'inserimento di detta clausola assurga ad univoco indice della comune volontà di sottoposizione ad arbitrato estero delle controversie insorgende, in forza dell'art. 11 n. 2 della precitata <sup>di rivoli</sup> ~~di rivoli~~ Convenzione di New York, ~~avente~~ natura di legge speciale di carattere uniforme e perciò idonea a costituire deroga ai precetti posti dagli artt. 1341, 1342 cod. civ., non avente portata di principi di ordine pubblico internazionale e dunque derogabili dalle convenzioni (cfr. cit. sent. N. 1727/1982).

Reputata pertanto il Tribunale dover dichiarare la propria giurisdizione in forza dell'operatività della clausola compromissoria surrichiamata, che non risulta rinunziata dalle parti, in piena adesione agli enunziati di diritto così autorevolmente sanciti. Nulla è da dire sulle spese, in difetto di opposizione.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla s.n.c; R.I.L., come in atti rappresentata, nei confronti della ditta Metalexport di Varsavia, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano per la esistenza di valida ed efficace clausola compromissoria, devolvente la cognizione delle controversie insorte dal contratto inter partes, stipulato, in data 24/4/1979, ad arbitri stranieri. Così deciso in Bassano del Grappa, li 7/5/1983

I GIUDICI

*Antonio Fabiani est.*

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

IL CANCELLIERE

*[Signature]*

Depositato in Cancelleria  
 il 23 MAG. 1983  
 Il Cancelliere.

*[Signature]*

*[Signature]*

VIETO PORTO  
 Il Direttore

1100	50 000
4501	1400
9611	15 000
9641	300
	<hr/>
	66 700

WWW.MEMORYCONVENTION.ORG